

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 22 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente, titolare presso l'intermediario resistente di un conto corrente con affidamento, nonché beneficiario di un finanziamento di originari euro 30.000, erogato nel 2007, con reclamo del 27 gennaio 2010, per il tramite di un'associazione di consumatori, lamentava il persistere della situazione di grave disagio economico, già da tempo segnalata, ed insisteva per la concessione di un mutuo ipotecario (già chiesto nel 2009) con finalità di "consolidamento debiti". Tale erogazione sarebbe servita ad onorare il debito in essere presso l'intermediario, nonché quelli pendenti nei confronti di altre società finanziarie.

Contestava, in particolare, il cliente che l'intermediario, *"dopo aver...dato indicazioni circa la documentazione utile al perfezionamento della pratica ha trattenuto per mesi il fascicolo, senza di contro espletare la pratica"*. Ciò posto, l'associazione di consumatori sollecitava la Banca ad *"avviare le procedure utili all'accoglimento della richiesta di prestito per consolidamento debiti"*.

Successivamente, con ricorso ricevuto il 23 marzo 2010, il cliente, sempre attraverso l'associazione che lo rappresentava, riassunti gli stessi fatti indicati in reclamo, chiedeva all'ABF di *"fissare modalità e termini entro i quali devono essere completate le procedure per la concessione del mutuo ipotecario"*.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario chiariva che l'istruttoria del mutuo ipotecario si era conclusa negativamente per ragioni attinenti allo scarso merito creditizio del cliente e alla politica creditizia della banca, che escludeva la concessione di finanziamenti finalizzati al ripianamento di pregresse passività.

Sempre con le controdeduzioni, l'intermediario precisava che *"L'indisponibilità degli organi deliberanti...ad aderire alla richiesta"* era stata comunicata verbalmente al cliente fin dal marzo 2009 *"nel corso di diversi colloqui intervenuti con il gestore della posizione"*, tant'è che successivamente – dopo altri numerosi incontri - veniva concordato un piano di rientro, poi sottoscritto il 10.3.2010, che risultava essere *"oggi in regolare ammortamento"*.

DIRITTO

Appare evidente la “disonomia” fra il comportamento sostanziale del cliente che (dopo aver verificato l’indisponibilità della banca alla concessione del mutuo ipotecario) concorda un piano di rientro “*ancora oggi in regolare ammortamento*”, e la richiesta formale – ribadita con il ricorso, attraverso l’associazione dei consumatori - di continuare a pretendere la concessione di un mutuo fondiario.

Sul punto, questo Collegio ha avuto più volte la possibilità di esprimere il proprio convincimento. In merito alla richiesta di concessione di mutuo ipotecario per consolidamento di preesistenti posizioni debitorie, avanzata dal ricorrente all’ABF, l’intermediario eccepisce – con argomentazioni certamente condivisibili - che siamo al cospetto di valutazioni che attengono al merito creditizio, di competenza esclusiva della banca.

Escluso con fermezza, quindi, che possa imporre agli intermediari di concedere obbligatoriamente credito ad un potenziale cliente, l’ABF potrà al più limitarsi a verificare l’esistenza di un diritto in capo al ricorrente alla valutazione della propria richiesta e la correttezza del comportamento tenuto dalla resistente.

Nel caso in esame, però, appare con evidenza che il prosieguo della trattativa e la successiva sottoscrizione “condivisa” del piano di rientro (che, per espressa ammissione del resistente, risulta in “regolare ammortamento”), militano a sostegno di una prognosi di grande disponibilità nei rapporti e di assoluta correttezza nei comportamenti.

In forza delle considerazioni svolte, il ricorso non può pertanto essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI